



CITTA' DI MANFREDONIA
1° Settore - 2° Servizio "Attività produttive"

Prov. 211
del 18/11/2022

IL DIRIGENTE

Premesso che con verbale di accertamento per infrazione punibile con sanzione amministrativa ai sensi della Legge n.689/1981, n. 17/2022, elevato in data 21/07/2022, ore 8:30, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia – Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale, ha contestato al Sig. Romito Francesco, nato a ... il ..., C.F. ..., legale rappresentante della ditta "BIESSEMME S.R.L." e titolare dell'esercizio pubblico denominato "BAGNI BONOBO", con sede a Manfredonia in località Lungomare del sole n.54, presso l'esercizio commerciale ubicato a Manfredonia alla via suindicata, l'emissione sonora musicale udibile dalla pubblica via alle ore 00:06 del 21/07/2022, non tenendo in considerazione l'ordinanza n.06 del 30/06/2022 emessa dal Sindaco del Comune di Manfredonia la quale dispone che le attività di pubblico esercizio devono cessare di emettere suoni entro le ore 24:00, dalla domenica al giovedì ed entro le ore 02:00 il venerdì e il sabato dal 01 Luglio al 31 Luglio, violando appunto l'Ordinanza Sindacale nr.6 del 30/06/2022 in riferimento art.35 comma 6 e 7 del D.L. nr. 98/2011, convertito in legge nr. 111/2011. Nel contempo, ha indicato la modalità di estinzione del procedimento sanzionatorio attraverso il pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 e che non è ammesso lo stesso in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L.689/81;

Visti gli scritti difensivi del 23/07/2022, assunti al protocollo al n. 31735 il 25/07/2022, con i quali la parte evidenzia la mancata immediata contestazione della violazione senza alcuna motivazione ai sensi dell'art.14 della L. n.689/1981, nonché la singolarità della contestazione relativa all'orario per aver superato di appena 6 minuti il limite della mezzanotte imposto dalla Ordinanza sindacale n.6/2022 violata, senza la minima tolleranza, e chiede la conseguente archiviazione del verbale in questione.

Visto il comma 1 dell'art 14 della legge n.689/1981 Contestazione e notificazione *"La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa"*.

Rilevato che nel verbale non sono state riportate le motivazioni della mancata immediata contestazione, anche in riferimento a quanto dichiarato dalla parte nello stesso verbale, ovvero "non mi è stato contestato nulla" durante il controllo.

Ritenuto, pertanto, dover adottare apposita ordinanza di archiviazione del verbale, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 689/1981, e tanto anche per preservare l'Ente da possibili spese di giudizio, nonché da eventuale danno erariale per lite temeraria.

Visto il decreto Sindacale n.6/2022 di affidamento degli incarichi e le attribuzioni e dirigenziali;

Constatata la propria competenza ad adottare il provvedimento de quo ai sensi dell'art.61, co.6°, della Legge Regionale n.24/2015 e dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni sopra riportate, l'archiviazione del verbale in premessa

Dispone la trasmissione della ordinanza alla parte e all'organo che ha redatto il verbale.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda